



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DEL COMPARTO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA SEZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

Il giorno 29 luglio 2022, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Via Michele Carcani 61, la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del CCNL del 19 aprile 2018, legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'accordo nazionale integrativo mediante l'apposizione della firma da parte dei rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale o di soggetti da essi appositamente delegati.

VISTA l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 1° febbraio 2022 ai sensi degli art. 6 e 7 e dall'art. 97, comma 3, lett. a2) del CCNL 19.4.2018, riguardante i "Criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 72 del C.C.N.L. del 16.2.2005 tra i singoli Istituti (Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali e I.S.I.A.)";

VISTA la nota prot. n. 2871 del 7 giugno 2022 con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ha fornito la certificazione di competenza sulla predetta ipotesi di accordo;

VISTA la nota prot. n. 8035 del 16 giugno 2022 con la quale è stata trasmessa la predetta ipotesi di accordo ai fini del controllo previsto dall'art. 40-*bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTE le note del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 56898 del 15 luglio 2022, e del Ministero Economia e Finanze – Dip. della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 193894 del 13 luglio 2022, con le quali è stato esercitato il controllo congiunto previsto dall'art. 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO necessario procedere alla sottoscrizione definitiva;

le parti

con riferimento alla contrattazione relativa ai criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 72 del C.C.N.L. del 16/2/2005 tra i singoli Istituti, concordano di mantenere, per l'anno 2021, il criterio di assegnazione del fondo alle istituzioni in base alla dotazione organica e di approvare il testo del Contratto integrativo nazionale secondo la formulazione di seguito riportata:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM 2021-2024

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il contratto collettivo integrativo viene stipulato per disciplinare l'utilizzazione del fondo di istituto di cui all'Art. 72 del CCNL del 16/2/2005 per il personale delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999.

Art. 2

(Decorrenza e durata)

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo hanno validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, salvo diverse decorrenze indicate nei successivi articoli.

2. Laddove una o più disposizioni siano incompatibili con il CCNL stipulato successivamente al presente contratto, si procede a una nuova contrattazione con riferimento al primo anno accademico utile.

3. Il contratto si intende tacitamente prorogato per gli anni accademici successivi al triennio 2021-2024, salvo disdetta di una delle due parti contraenti da effettuarsi entro il 30 settembre antecedente l'inizio di un nuovo anno accademico.

4. Con riferimento agli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, si procede a revisione del contratto laddove richiesto da una delle due parti contraenti.

5. Ai fini dei commi 3 e 4, la disdetta o la richiesta deve essere presentata, per la parte sindacale, dalle organizzazioni firmatarie che garantiscano la rappresentatività di cui all'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

6. I criteri di riparto delle risorse di cui al successivo art. 4, c. 1, possono essere oggetto di aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 7, c. 3, del CCNL 19 aprile 2018, da avviarsi entro 20 giorni su istanza di una o più parti contraenti.

Art. 3

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. A tutti i compensi previsti dal presente contratto si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 4

(Fondo di istituto)

1. Le risorse finalizzate ad alimentare il fondo di istituto sono costituite dai fondi di natura contrattuale come definiti dall'art. 17 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07, dalla quota ad esso dedicata delle risorse derivanti dall'ampliamento della dotazione organica di cui al DM 1226/2021, da quota parte delle risorse in esito all'attuazione dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del DL 50/2017. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni in relazione alla consistenza organica.
2. Il fondo di istituto è altresì alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.
3. Solo con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, progettuali, di produzione e ricerca, di natura amministrativa.
4. Al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore al 25%.
5. Al termine dell'anno finanziario le economie realizzate sugli eventuali ulteriori stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione non possono considerarsi quali economie vincolate e confluiscono pertanto in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione.
6. L'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 comma 309 della Legge 234/21, sarà definito con successivo accordo.

Art. 5

(Fondo di Istituto per il personale docente)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento modalità e le procedure per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione di cui all'art. 23, c. 2, del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, sulla base dei seguenti parametri:

a) il coordinamento delle attività didattiche è affidato, ove presenti, ai responsabili delle strutture didattiche di cui al d.P.R. 212/2005 e relative articolazioni ivi previste;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- b) il coordinamento di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidato al/i docente/i proponente/i il progetto medesimo, ove presente/i.
2. La procedura per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), dovrà essere comunque aperta alla partecipazione di tutti i docenti dell'istituzione, nell'ambito dei regolamenti e della programmazione approvata dal Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione.
3. Per le predette funzioni e incarichi a carico del fondo di natura contrattuale come individuato nell'art. 4 comma 1, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, per importi non superiori a € 8.500,00 pro-capite. In sede di contrattazione integrativa d'istituto i predetti importi possono essere aumentati nella misura massima del 15%. Il predetto limite, eventualmente incrementato, si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi, con esclusione degli incarichi relativi alla didattica aggiuntiva, alle attività in conto terzi e agli incarichi di cui al successivo comma 4.
4. Per gli incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o degli artt. 6 e 9, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate. Tali indennità annue possono essere superiori al limite previsto dal comma 3 purché imputate alle entrate relative al progetto. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
5. Il direttore affiderà le funzioni e gli incarichi con apposita lettera di incarico motivata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 1.

Art. 6

(Didattica aggiuntiva)

1. Tenuto conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell'art. 97, c. 3 lett. b2), del C.C.N.L. 19 aprile 2018. Tali stanziamenti confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

2. Sulla base della programmazione didattica e delle risorse disponibili, da definire in via preliminare, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, sono definite ai sensi dell'art. 97, c. 3 lett. b2), del C.C.N.L. 19 aprile 2018.

3. Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti. Il compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto e comunque non può essere inferiore a € 50,00 lordo dipendente, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo.

4. Ciascun docente può effettuare non più di 150 ore annue di didattica aggiuntiva. Tale limite può essere superato solo in via straordinaria e per un periodo limitato, per far fronte ad eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura della cattedra. La contrattazione integrativa di istituto può prevedere limiti inferiori.

5. Previa verifica della copertura finanziaria, il direttore affiderà le ore di didattica aggiuntiva e i corsi o moduli orari aggiuntivi con apposita lettera di incarico motivata.

6. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010.

Art. 7

(Personale tecnico-amministrativo)

1 Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative, nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno e/o responsabilità o comportanti rischio o disagio, rese durante l'orario di obbligo dal personale appartenente alle aree 1, 2 e 3, per importi non superiori a €. 4.000,00 pro-capite. In sede di contrattazione integrativa d'istituto i predetti importi possono essere aumentati nella misura massima del 15%. Il predetto limite, eventualmente incrementato, si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi, con esclusione degli incarichi relativi alle attività in conto terzi e agli incarichi di cui al successivo comma 2.

2. Per gli incarichi svolti in aggiunta all'orario d'obbligo e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o dell'articolo 9, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate. Tali



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

indennità annue possono essere superiori al limite previsto dal comma 1 purché imputate alle entrate relative al progetto. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

3. Nel caso di attribuzione d'incarichi di coordinamento, il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a euro 500 per il personale dell'Area I, e non inferiore a 1.000 per l'Area II e III.

4. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:

area 3 € 19

area 2 € 18

area 1 € 16

5. La contrattazione integrativa di Istituto potrà definire importi maggiori di quelli di cui al comma precedente in relazioni ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi, in misura non superiore al 25%.

6. Le prestazioni orarie aggiuntive di cui ai precedenti commi 2 e 4 non potranno essere retribuite se non certificate mediante l'adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.

7. Le disposizioni del presente articolo decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

Art. 8

(Indennità EP)

1. In applicazione dell'art. 40 del CCNL del 16 febbraio 2005 al personale EP è attribuita una indennità di amministrazione di € 5.000,00.

2. Al personale EP che svolge le funzioni di Direttore Amministrativo di cui all'art. 13 del DPR 132/03 e a quello di cui all'art. 9, comma 6, del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, la predetta indennità è attribuita nella misura di € 7.500,00.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

3. L'indennità di cui ai commi precedenti sono inoltre attribuite nella misura del 70% dell'importo di cui al comma 1 al personale EP che svolge ad interim presso altra Istituzione le funzioni di Direttore di Ragioneria, e nella misura del 70% dell'importo di cui al comma 2 al personale EP che svolge ad interim le funzioni di Direttore Amministrativo.

4. Le indennità di cui al presente articolo sono incrementate del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.

5. Le predette indennità annue sono erogate con cadenza mensile per 12 mensilità, sono onnicomprensive e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell'art. 7 co. 2, e dell'art. 9, e spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.

Art. 9

(Attività per conto terzi)

1. Per le attività svolte dietro corrispettivo per conto di soggetti pubblici o privati possono prevedersi compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa ai relativi progetti.

2. Le modalità e le procedure per regolamentare le attività di cui al presente articolo sono definite in uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, definisce le tipologie delle attività e individua criteri e limiti per l'erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, previa definizione di criteri generali in sede di contrattazione decentrata, che potrà fissare un limite massimo di corresponsione dei compensi tra attività conto terzi e attività derivanti dal fondo di istituto.

3. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

4. Il regolamento e l'accordo di cui al precedente comma dovranno essere pubblicati sul sito dell'istituzione.

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

5. Nelle predette attività “conto terzi” non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell’ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico con prestazione resa in favore del soggetto acquirente. Le attività “conto terzi” non possono dare luogo all’erogazione di crediti formativi accademici a soggetti che non siano iscritti a corsi ordinamentali AFAM.

6. Le attività “conto terzi” possono dare luogo a erogazione di compensi al personale tecnico-amministrativo solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell’orario d’obbligo e non già retribuite ai sensi dell’articolo 7.

7. Le attività “conto terzi” possono dare luogo a erogazione di compensi al personale docente solo se relative a prestazioni rese in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuite ai sensi degli articoli 5 e 6.

Art. 10

(Sottoscrizione del contratto di istituto, controlli, pubblicità)

1. In quanto fondamentale strumento per la programmazione delle attività accademiche, la contrattazione integrativa di istituto dovrà concludersi entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno accademico di riferimento. Il contratto può essere sottoscritto tenendo conto delle risorse assegnate all’istituzione per l’anno accademico precedente a quello di riferimento. Agli incontri è consentita la partecipazione anche in modalità telematica. A tal fine le RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative partecipanti alla contrattazione d’istituto hanno titolo ad acquisire la documentazione utile ai fini dell’esercizio dell’attività sindacale nell’istituzione, ivi compresi i verbali degli organi, i verbali dei revisori dei conti, i documenti di programmazione didattica e amministrativa e il piano delle attività del personale tecnico-amministrativo, fermo restando l’obbligo di tempestiva pubblicazione di tali documenti sul sito internet di ciascuna istituzione.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di riferimento per la contrattazione integrativa ed in particolare ai principi, ai controlli e alle forme di pubblicità di cui all’art. 40 e 40-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e agli articoli da 4 a 9 e 97 del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018.

3. Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo a ciascun lavoratore costituiscono oggetto di analitica informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.

4. Alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative è consentito di utilizzare le mailing list istituzionali per inviare comunicazioni di carattere sindacale ai lavoratori.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Per la parte pubblica

La Direttrice Generale

Marcella Gargano

Per le organizzazioni sindacali

F.L.C – C.G.I.L.

Vito Luigi Cetani

C.I.S.L. – Federazione Università

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Unione artisti AFAM

CONFSAL - SNALS